

COMUNE DI S. VITO DI CADORE

Provincia di BELLUNO

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizioni partecipazioni possedute – Determinazioni.-

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno (21) del mese di dicembre alle ore 8,00, nella sede municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

1. DE BON Franco - Sindaco
2. BELLI Amedeo
3. BELLI Gildo
4. DE MONTE Matteo
5. DE SANDRE Paola
6. FIORI Andrea
7. FIORI Raffaele
8. PALATINI Antonio
9. CARUZZO Emanuele
10. BELLI Giuseppe
11. DEL FAVERO Romeo

TOTALE N.

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI
SI	
9	2

Partecipa alla seduta il dott. Mirko Bertolo, Segretario comunale.

Il sig. DE BON Franco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

REG. ALBO N° _____

Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 267/2000 , che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li _____

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazione possedute. Determinazioni.

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto di cui sopra, in ordine alla quale sono stato acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), modificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, è possibile mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, quali di seguito riportate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, in deroga al comma 1 del suddetto art. 4 del T.U.S.P., aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio;

TENUTO CONTO, altresì, che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche devono provvedere ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, i piani di razionalizzazione sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

EVIDENZIATO CHE nella ricognizione straordinaria (che ha interessato solo le partecipazioni dirette), effettuata entro il 30 settembre 2017 con deliberazioni consiliari n. ai

sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, non sono stati previsti interventi di razionalizzazione relativamente alle società partecipate dell'Ente;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.32 del 29 settembre 2017 e n.38 del 10 novembre 2017, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTE le Linee Guida elaborate nel mese di novembre 2018 dal M.E.F. e dalla Corte dei Conti, contenenti un modello di provvedimento tipo, da utilizzare per la revisione periodica ex art. 20 T.U.S.P., e due schede di rilevazione da utilizzare per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (ex art.17 D.L.90/2014);

PRESO ATTO che nelle succitate Linee Guida viene specificato che rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP, sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto) e che, pertanto, la revisione ordinaria deve comprendere anche le società a partecipazione indiretta;

VALUTATE, alla luce del suddetto quadro ordinamentale, le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, alla data del 31 dicembre 2017, con particolare riguardo, altresì, all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

VISTO l'"allegato A", parte integrante e sostanziale della presente, composto dalle schede di cui al provvedimento tipo succitato e da una relazione, in cui sono indicate tutte le partecipazioni dirette ed indirette dell'Ente e le determinazioni conseguenti;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto n.232/2018 del 18 gennaio 2018;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario "allegato B",

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000 "allegato C";

DATO ATTO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

RITENUTO, quindi, di procedere alla sua adozione ai sensi e per gli effetti della normativa in oggetto;

VISTA l'urgenza derivante dalla necessità di rispettare il termine imposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,

propone di deliberare

I. di dare atto delle premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente;

II. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, l'esito dell'analisi, effettuata alla data del 31 dicembre 2017, delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette e relative determinazioni, così come risultanti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente;

III. di dare atto che il revisore dei conti ha espresso il parere ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000 "allegato C" parte integrante e sostanziale della presente;

IV. di dare atto che l'esito dell'analisi di cui sopra deve essere comunicato, unitamente al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (ex art.17 D.L.90/2014) al M.E.F. ed alla Corte dei Conti, ai sensi delle Linee Guida di cui in premessa;

V. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 considerata l'urgenza derivante dalla necessità di rispettare il termine imposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale sono stati acquisiti i relativi pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza;

SENTITI gli interventi sui seguito sinteticamente riportati:

Sindaco Franco De Bon: illustra le partecipazioni dirette detenute dal Comune. Si sofferma, in particolare, sul programma di razionalizzazione attinente alla partecipazione nella Soc. Scoter S.r.l.. Da lettura di ampi stralci del testo della proposta deliberativa sottoposta all'esame consiliare. Spiega, con riferimento alla partecipazione comunale nella citata società, che la relativa procedura di dismissione dovrà concludersi entro il termine del 31.12.2021. Ritiene che le attività imprenditoriali debbano essere preferibilmente svolte da

soggetti privati in quanto più efficaci ed efficienti rispetto agli apparati pubblici; mentre le pubbliche amministrazioni dovrebbero concentrarsi nel miglioramento dell'erogazione dei servizi di specifica competenza.

Caruzzo Emanuele: chiede ulteriori delucidazioni circa le conseguenze del piano di razionalizzazione sottoposto alla votazione consiliare, con riferimento alla soc. Scoter S.r.l.

Sindaco Franco De Bon: fornisce le spiegazioni richieste, facendo espresso richiamo alle opzioni operative contemplate nel piano di razionalizzazione (vendita azioni/aumento di capitale sociale, piano di interventi);

Caruzzo Emanuele: ritiene che la presenza del Comune nel capitale sociale di Scoter srl sia essenziale per l'operatività della stessa. Reputa che la partecipazione comunale nella società debba continuare a persistere "perché se muore la società muore il paese". Non ritiene, quindi, sia opportuno programmare una progressiva cessione della quota detenuta dall'ente in detto organismo societario.

Fiori Andrea: ricorda i rilievi sulla gestione societaria di Scoter srl effettuati dalla sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti con la deliberazione n. 232 in data 18.1.2018.

DATO atto che non segue ulteriore discussione ;

POSTA in votazione la proposta di deliberazione;

CON voi favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Caruzzo Emanuele), astenuti n. 0, tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 9

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente trascritta, approvandone altresì i relativi allegati, dando atto che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Quindi il Sindaco-Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 , tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 9

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.L. 18.08.2000 n. 267 – art.49, come da parere allegato sub “B”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta:

la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 – art.49

la copertura finanziaria della spesa, a norma dell’art.153 del citato Decreto

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Franco De Bon

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Mirko Bertolo

Il sottoscritto segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
senza opposizioni o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000)

- è divenuta ESECUTIVA il _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE